

numero			Bellinzona
3178	cl	1	19 agosto 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di polizia  
Stato maggiore  
Servizio giuridico e protezione dei dati  
Nussbaumstrasse 29  
3003 Berna

### Ordinanza del Consiglio federale sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione: indagine conoscitiva

Gentili signore,  
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 17 giugno 2015 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

La nuova normativa introduce la possibilità di concedere aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede nel nostro Paese allo scopo di proteggere da reati coloro che esercitano la prostituzione.

Ci preme far preliminarmente notare come, nell'attuale Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (RL 1.4.1.3) l'art. 7 prevede già espressamente il sostegno da parte del Cantone a favore di enti da lui designati che si occupano di fornire consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutare le persone dedite alla prostituzione a uscire dalla condizione di sfruttamento. Tale principio è stato ripreso anche dal progetto di legge di cui al messaggio n. 6734 del 16 gennaio 2013 concernente la revisione totale della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001.

Il nostro Cantone annualmente sostiene attività di consulenza e prevenzione nell'ambito della prostituzione. Nel 2014 all'Associazione Zonaprotetta (già AiutoAids Ticino), che si occupa del progetto Primis, sono stati versati CHF 100'000.--, e all'Associazione Soccorso Operaio Svizzero (SOS), che gestisce il consultorio May Day, è stato corrisposto un contributo pari a CHF 115'000.--. A fronte dell'attuale precarietà finanziaria, si tratta di un grande impegno per le casse pubbliche cantonali, si saluta pertanto positivamente la volontà del Consiglio federale, espressa attraverso l'Ordinanza in parola, a voler sostenere questo importante ambito.

Negli anni è ormai divenuto evidente come il lavoro di prevenzione e assistenza delle persone attive nel settore della prostituzione sia essenziale affinché questa cerchia vulnerabile di persone venga adeguatamente tutelata. Attraverso una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri

la posizione degli operatori del sesso acquista infatti forza. In questo modo viene favorita l'autodeterminazione di chi esercita la prostituzione diminuendo di conseguenza il rischio di cadere vittima di reati.

Abbiamo rilevato come nel Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto, si indica che le attività di prevenzione quali la consulenza per questioni in materia di diritto degli stranieri o del mercato del lavoro o le attività di informazione in questi ambiti, oppure misure di formazione o riqualifica professionale o ancora servizi di carattere sociale, in virtù del rimando all'art. 386 CP, non possono essere sovvenzionate sulla scorta dell'ordinanza in consultazione poiché non sarebbero considerate come direttamente ricollegabili alla prevenzione di reati commessi nell'ambito della prostituzione (cfr. capitolo 1.3, p. 4). A tal riguardo è bene osservare che spesso risulta estremamente difficile determinare in maniera netta la natura di una certa misura, e che quindi può capitare che attività di tipo sociale (ad esempio consulenza in ambito sanitario, di diritto degli stranieri, in materia di diritto di locazione, ecc.), per i suesposti motivi, possano essere di estrema rilevanza anche per la prevenzione della criminalità contro le persone attive nel settore a luci rosse. Si auspica pertanto che anche questi casi, in applicazione dell'art. 12, possano essere adeguatamente finanziati qualora l'attività si dimostrasse efficace e utile anche ai fini degli obiettivi prefissati all'art. 2. D'altra parte il valore e l'apporto di tali iniziative nel contesto della lotta contro il crimine nel settore erotico emerge in maniera incontestabile anche dal citato rapporto esplicativo (cfr. in particolare il commento all'art. 2, p. 6 e al capitolo 1.2 Prevenzione nell'ambito della prostituzione: misure attuate dalle organizzazioni private e dai Cantoni, p. 4).

Ci permettiamo inoltre di esprimere qualche perplessità sull'efficacia concreta che questa nuova normativa potrà avere sulle attività di prevenzione dei reati in materia di prostituzione, ritenuto che i finanziamenti potranno coprire al massimo il 50% delle spese (art. 6) e per di più in maniera molto limitata nel tempo (art. 5). Pur comprendendo le ragioni del Consiglio federale per tale scelta, non può comunque sfuggire a un esame attento il fatto che simili restrizioni riducono gravemente l'incisività di questi aiuti sull'attività concreta. I finanziamenti poggerebbero su basi troppo precarie che non permettono agli enti, già fortemente limitati in risorse, di operare con progettualità a lungo termine.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Comando della Polizia cantonale ([polizia-segr@polca.ti.ch](mailto:polizia-segr@polca.ti.ch));
- Sezione polizia amministrativa della Polizia cantonale ([servizio.giuridico@polca.ti.ch](mailto:servizio.giuridico@polca.ti.ch));
- I ten Marco Zambetti, Polizia giudiziaria, Reparto giudiziario 2 ([marco.zambetti@polca.ti.ch](mailto:marco.zambetti@polca.ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch), [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch), [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.